

4.9 COMUNICAZIONE E GESTIONE DEL PERICOLO: ETICHETTA E SCHEDA DATI DI SICUREZZA 4.9

Per conoscere i pericoli delle sostanze e delle miscele contenute nei PF e soprattutto per essere informato sulle misure preventive e le cautele da adottare, l'utilizzatore ha a disposizione e **deve** adoperare due fondamentali e imprescindibili strumenti, l'**etichetta** (cfr. scheda 3.8) e la **Scheda Dati di Sicurezza** (SDS).

La formulazione dell'etichetta e della SDS, i pittogrammi e le frasi di pericolo e prudenza, le classificazioni relativamente alla pericolosità e tossicità dei PF per l'uomo, gli animali e l'ambiente, sono tutti elementi definiti dal **Regolamento (CE) 1272/2008**, detto semplicemente **CLP**, acronimo di "**Classification, Labelling & Packaging**", cioè relativo alla **classificazione**, all'**etichettatura** e all'**imballaggio** delle sostanze chimiche e delle miscele (vedi scheda 3.9). Questo vuol dire che la forma e il contenuto dell'etichetta di una qualunque sostanza o miscela chimica, quindi anche di un PF, risultano avere elementi e presupposti comuni (studi epidemiologici, evidenze scientifiche, ricerca) e armonizzati a livello internazionale con nuova classificazione, nuova simbologia e frasi per specifica indicazione, oltre che una nuova definizione di pericolo a maggiore tutela della salute e della sicurezza dell'uomo e dell'ambiente.

La Scheda Dati di Sicurezza

La **SDS** fornisce tutte le informazioni necessarie per gestire in modo sicuro il PF, dalla identificazione della sostanza attiva ai pericoli chimici, alle misure di primo soccorso, alle informazioni su come stoccare, manipolare ed eliminare in modo sicuro il PF, ecc.

In Italia le informazioni contenute nella SDS devono rispettare anche le **prescrizioni del D.Lgs. 81/08** (sicurezza sul lavoro), cioè devono permettere al datore di lavoro di determinare se vi siano agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (vedi scheda 4.12 e seguenti).

Essendo, dal punto di vista normativo, in un periodo di transizione, nella SDS troviamo attualmente entrambi i sistemi di classificazione con i simboli di pericolo e le frasi di rischio R della "vecchia" classificazione-etichettatura ed i pittogrammi, le indicazioni di pericolo H e le categorie della "nuova" classificazione-etichettatura.

La SDS riporta una data di compilazione o di revisione, è redatta in lingua italiana e contiene le seguenti **16 sezioni**, oltre alle relative sottosezioni.

- La SDS è lo strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare le informazioni di pericolosità dei PF, nonché per la valutazione e la gestione del rischio chimico in ambito agricolo.
- La scheda di sicurezza è composta di 16 sezioni informative obbligatorie.

Sezione 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa	
1.1	identificatore del prodotto
1.2	usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
1.3	informazioni sul fornitore della SDS
1.4	numero telefonico di emergenza
Sezione 2: identificazione dei pericoli	
2.1	classificazione della sostanza o della miscela
2.2	elementi dell'etichetta
2.3	altri pericoli
Sezione 3: composizione/informazioni sugli ingredienti	
3.1	sostanze
3.2	miscele
Sezione 4: misure di primo soccorso	
4.1	descrizione delle misure di primo soccorso

4.2	principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
4.3	indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Sezione 5: misure antincendio

5.1	mezzi di estinzione
5.2	pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
5.3	raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli Incendi

Sezione 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1	precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
6.2	precauzioni ambientali
6.3	metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
6.4	riferimento ad altre sezioni

Sezione 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1	precauzioni per la manipolazione sicura
7.2	condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
7.3	usi finali specifici

Sezione 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1	parametri di controllo
8.2	controlli dell'esposizione

Sezione 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1	informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
9.2	altre informazioni

Sezione 10: stabilità e reattività

10.1	reattività
10.2	stabilità chimica
10.3	possibilità di reazioni pericolose
10.4	condizioni da evitare
10.5	materiali incompatibili
10.6	prodotti di decomposizione pericolosi

Sezione 11: informazioni tossicologiche

11.1	informazioni sugli effetti tossicologici
------	--

Sezione 12: informazioni ecologiche

12.1	tossicità
12.2	persistenza e degradabilità
12.3	potenziale di bioaccumulo
12.4	mobilità nel suolo
12.5	risultati della valutazione persistente, bioaccumulabile e tossico PBT e molto persistente e molto bioaccumulabile vPvB
12.6	altri effetti avversi

Sezione 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1	metodi di trattamento dei rifiuti
------	-----------------------------------

Sezione 14: informazioni sul trasporto

Sezione 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1	norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
15.2	valutazione della sicurezza chimica

Sezione 16: altre informazioni

A chi è rivolta la SDS

La SDS deve essere **sempre consegnata dal rivenditore all'utilizzatore** professionale che acquista il PF, almeno alla prima fornitura; in caso non gli venisse fornita, l'acquirente è tenuto a richiederla. La SDS deve essere data gratuitamente, su supporto cartaceo oppure, nel caso in cui il destinatario disponga dell'apparecchiatura necessaria per la lettura, su supporto informatico.

La SDS deve essere fornita **anche per i PF non classificati pericolosi**, ma che contengono:

- almeno una sostanza pericolosa in determinati valori di concentrazione (uguale o maggiore all'1% in peso, per i preparati liquidi o solidi, e uguale o maggiore allo 0,2% in volume per i preparati gassosi) e che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente; oppure
- una **sostanza per la quale esistono valori limite di esposizione professionale** approvati dall'Unione Europea per i luoghi di lavoro.

Sanzioni

L'utilizzatore professionale che in sede di utilizzo risulti essere sprovvisto di SDS rischia una sanzione fino a 18.000 €.

Chi non fornisca all'utilizzatore professionale la SDS è sanzionato con procedimento amministrativo e con una sanzione compresa fra 3.000 e 18.000 €. Non è considerata messa a disposizione dell'utilizzatore professionale una SDS contenuta nel sito Internet dell'azienda fornitrice. La consegna della SDS all'utilizzatore professionale sia che avvenga su carta che in via informatica, deve sempre avere un riscontro dell'avvenuto ricevimento e consegna. Pertanto il RIMPP (Responsabile dell'Immissione sul Mercato di un Prodotto Pericoloso) deve avere la garanzia di avere fornito, alla prima fornitura, ad ogni modifica, ad ogni aggiornamento ed in maniera chiara, la relativa SDS all'utilizzatore professionale.

Va sottolineato che nel caso in cui le SDS non possiedano informazioni sufficienti per il datore di lavoro, questo possa ottenere dal RIMPP tutte le ulteriori informazioni necessarie al fine di effettuare una completa valutazione del rischio chimico come stabilito dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08 (vedi scheda 4.12).

- Nella SDS è riportato il nome del compilatore e una sua e-mail per poter essere contattato per eventuali chiarimenti.

- In caso di mancata consegna della SDS da parte del rivenditore, l'utilizzatore professionale deve richiederla obbligatoriamente.

- La SDS deve essere consegnata per tutti i PF pericolosi, ad esempio anche per quelli solo infiammabili ma non pericolosi per la salute.

- L'utilizzatore professionale che, in fase di utilizzo di un PF, non è in possesso della SDS incorre in sanzioni che possono raggiungere i 18.000 €.

Approfondimento normativo

Il Regolamento REACH e il Regolamento CLP

A partire dal 1° giugno 2007, gli utilizzatori professionali devono fare riferimento obbligatorio al **Regolamento europeo delle sostanze chimiche, cioè il Regolamento (CE) 1907/2006** (Regolamento REACH) che ha abrogato di fatto, tutte le normative precedenti in materia di compilazione della SDS.

Dal 1° dicembre 2012, dopo un regime transitorio durato due anni, tutte le SDS messe a disposizione di terzi debbono essere rigorosamente compilate conformemente al nuovo Regolamento Europeo per la compilazione delle Schede di Dati di Sicurezza, cioè il Regolamento (UE) 453/2010 (Regolamento SDS) Allegato I.

Dopo il 1° giugno 2015 la SDS dovrà essere redatta conformemente all'Allegato II del REACH.

Il **Reg. CE 1272/2008 (CLP)** si applica alle sostanze e loro miscele (dette anche preparati), inclusi biocidi e PF, indipendentemente dal loro quantitativo, autorizzate nell'Unione Europea secondo le disposizioni del Reg. CE 1907/2006.

Il processo di valutazione della sostanza attiva, prima, e del formulato commerciale (miscela dal 2015) poi, definiti come tali dal Reg. CE 1107/2009, è stabilito dai vari Reg. CE sulla tematica, emanati nel 2011:

- Reg. CE 540/2011, elenco delle sostanze attive approvate;
- Reg. CE 544/2011, requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive;
- Reg. CE 545/2011, requisiti relativi ai dati applicabili ai PF;
- Reg. CE 546/2011, principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei PF;
- Reg. CE 547/2011, prescrizioni in materia di etichettatura dei PF – modifica ed aggiorna le prescrizioni in materia di etichettatura contenute negli allegati IV e V della Dir. 91/414.

I Regolamenti REACH e CLP sono complementari, ma va sottolineato che il CLP pur non entrando nel merito della struttura della SDS, modifica sostanzialmente le disposizioni del REACH per aggiornarlo, allinearli, adeguarli alle sue scadenze ed emendare il Regolamento REACH al linguaggio stabilito dal *Sistema Globale Armonizzato (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS)* delle Nazioni Unite.

L'adeguamento riguarda alcuni cambiamenti riguardanti la terminologia, i riferimenti normativi ed alcune modifiche specifiche:

- il termine "preparato" e "formulato" viene sostituito con "miscela";
- la classe di pericolo sostituisce la categoria;
- si parla di Regolamenti e non più di Direttive, sebbene il D.Lgs. 65/03 (preparati pericolosi) rimarrà ancora in vigore sino al 1° giugno 2017, cioè nella deroga di due anni dall'entrata in applicazione obbligatoria del regolamento CLP, dopodiché verrà definitivamente abrogata;
- la SDS per miscele non classificate pericolose sarà disponibile su richiesta per sostanze cancerogene di categoria 2, tossiche per la riproduzione di categoria 2, sensibilizzanti sia della pelle sia delle vie respiratorie di categoria 1, a partire dallo 0,1% p/p (peso su peso) e non più dall'1% come per le altre sostanze pericolose.

In merito alla tempistica applicativa del Regolamento SDS va segnalato che il Regolamento CLP prevede la contemporaneità di due sistemi di classificazione (il sistema delle direttive ed il sistema dei regolamenti) per un periodo di transizione che terminerà il 1° giugno 2017 e durante il quale potranno circolare SDS con formati differenti e miscele con diverse classificazioni.